



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
DI CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE**  
**(Art. 4, comma 1, e 47 art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e dell'art. 75, dello stesso D.P.R., sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. e sotto la personale responsabilità:

## DICHIARA



Li \_\_\_\_\_

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO - Ufficio Anagrafe

Attesto che la presente dichiarazione è stata resa davanti a me dal Sig. \_\_\_\_\_  
identificato mediante \_\_\_\_\_, senza  
sottoscriverla essendo incapace a firmare perché \_\_\_\_\_ (Art. 4, comma 1, Dpr. 28.12.2000, n. 445)

Lì

## IL/LA DICHIARANTE

..... (firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

## **Articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n.445 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione**

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal Pubblico Ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione d'impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

## **Articolo 76 Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte al Pubblico Ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un Pubblico Ufficiale o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.